

Delibera n. 145/2017

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 dicembre 2017

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed, in particolare, il comma 1, secondo cui “[l]’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea (...)”, e il comma 6, lettera b) il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell’Autorità si provveda *“mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio”*, precisando che *“[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

VISTO il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e funzioni dell’Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato articolo 37 del d.l. 201/2011 da: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.

661/2010/UE; - l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; - l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"; - l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"; - l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"; - l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; - l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

- VISTO** il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", approvato con delibera dell'Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Pianta organica dell'Autorità approvata con delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014;
- VISTA** la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "*Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere*" con

la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell'Autorità ed ai criteri per l'individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 15 dicembre 2017, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*);

CONSIDERATO che il contributo di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

VISTA la delibera n. 120/2017 del 5 ottobre 2017 con la quale, in vista della determinazione annuale dell'entità e delle modalità di contribuzione a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, il documento concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2018 è stato sottoposto a consultazione pubblica sino al 31 ottobre 2017, nonostante le determinazioni dell'Autorità in materia, in quanto attinenti alla sua organizzazione e al suo funzionamento, non ricadano nell'ambito dei procedimenti soggetti all'obbligo di consultazione;

VISTE le osservazioni pervenute sul citato schema di provvedimento posto in consultazione;

CONSIDERATO che alcuni contributi pervenuti hanno fatto emergere l'esigenza di meglio precisare alcuni aspetti della disciplina posta in consultazione con particolare riferimento al tema dell'asserita doppia imposizione relativa al medesimo servizio di trasporto svolto da imprese appartenenti allo stesso gruppo nonché allo scomputo del fatturato relativo all'attività svolta all'estero;

RITENUTE altresì parzialmente accoglibili le osservazioni relative alla esigenza di uniformare le modalità di determinazione della misura del contributo rispetto al fatturato anche per gli operatori esercenti servizi di trasporto merci su strada connessi con le infrastrutture regolate dall'Autorità (porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti) e che debba, conseguentemente, essere elevata la soglia inerente il criterio per individuare i suddetti soggetti alla disponibilità, al 31 dicembre 2017, di almeno dieci veicoli ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi, sulla base del presupposto che il fatturato annuo presunto generato dall'utilizzo di tali mezzi si attesti sul valore di fatturato minimo per l'assoggettamento alla contribuzione ed assumendo che una siffatta organizzazione determini la connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti ed interporti;

RITENUTO che non siano accoglibili le osservazioni pervenute volte a contestare la determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione attraverso la ricognizione effettuata con la delibera n. 75/2017 delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività dalla stessa poste in essere, in quanto con la citata sentenza n. 69/2017 la Corte Costituzionale ha chiarito che non sussiste indeterminatezza dei

soggetti tenuti alla contribuzione poiché essi, seppur non individuati ex ante dal legislatore, sono determinabili ex post dall'Autorità, nell'ambito dei settori dei quali la stessa è chiamata ad occuparsi; ne discende pertanto che le attività rilevanti ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione degli operatori, sono tutte quelle specificate dall'art. 37 citato e dalle fonti successivamente intervenute ad attribuire funzioni e poteri all'Autorità;

RITENUTO che non siano accoglibili le osservazioni pervenute volte ad escludere alcune categorie di soggetti, o quote di ricavi, dall'obbligo di contribuzione, in quanto comunque riferiti agli ambiti in cui interviene l'azione dell'Autorità tramite le funzioni e i poteri assegnati dall'ordinamento;

RITENUTO che non siano altresì accoglibili le osservazioni pervenute volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante in quanto tale voce comprende anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi dell'attività principale e, comunque, rimane confermata la possibilità in capo al soggetto tenuto al versamento del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità;

RITENUTO che, in relazione alle osservazioni inerenti ai criteri per l'individuazione del fatturato rilevante, sia espressamente previsto lo scomputo dei contributi in conto impianti in modo da non ricomprendervi ricavi destinati agli investimenti, lo scomputo per attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità e per le attività svolte all'estero;

RITENUTO che, in relazione alle osservazioni inerenti ai criteri per l'individuazione del fatturato rilevante non risultano invece accoglibili le osservazioni volte ad escludere dal fatturato i contributi in conto esercizio, in quanto gli stessi, iscrivibili alla voce A5 del conto economico, hanno natura di integrazione dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie, diversi da quella finanziaria;

RITENUTO di non accogliere le osservazioni volte ad escludere l'imputazione del contributo in capo al Consorzio, in luogo delle consorziate, in quanto il Consorzio è individuato quale titolare del contratto di trasporto e comunque, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, permane la possibilità per l'impresa consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi titolari di contratti di trasporto, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;

RITENUTO di non accogliere le osservazioni volte ad escludere i ricavi derivanti dalle subconcessioni autostradali in quanto i proventi conseguiti in ragione dello svolgimento di attività accessorie collegate all'utilizzo delle aeree e pertinenze autostradali concorrono interamente all'equilibrio economico-finanziario del concessionario e sono ad esso interamente destinati;

RITENUTO altresì, di non accogliere le osservazioni relative all'imputazione del contributo in capo alle Associazioni temporanee di imprese esercenti servizi di trasporto in quanto quest'ultime sono configurabili come mere aggregazioni di scopo, sulla base di accordi di cooperazione, il che implica che la loro costituzione non dia luogo ad

entità giuridiche nuove con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che le compongono;

RITENUTO che, in relazione alle osservazioni inerenti alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella precedentemente individuata, sia opportuno mantenere una soglia di esenzione per esigenze connesse all'economicità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'applicazione del prelievo che, diversamente, riguarderebbe un numero elevato di società, anche con fatturato trascurabile rispetto all'entità del contributo da versare;

RILEVATA la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

RITENUTO di assoggettare a contribuzione i soggetti esercenti le seguenti attività che rientrano nelle competenze dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge, n. 201/2011, tenuto conto degli esiti della ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività dalla stessa poste in essere contenuti nella citata delibera n. 75/2017:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- d) servizio taxi;
- e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- f) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
- h) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- j) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
- k) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne;

RITENUTO anche alla luce di quanto considerato nei precedenti alinea e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo, di:

- intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

- poter escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;

RITENUTO di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota Iva del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

RITENUTO di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto di passeggeri e/o merci che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, ad esclusione delle imprese di cabotaggio - il fatturato come sopra indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri e/o merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano rispetto al numero totale di passeggeri e/o merci imbarcati e /o sbarcati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera;

RITENUTO di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2018, l'aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola

sei) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2018 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di € 3.000,00 (euro tremila/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;

RITENUTO di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;

RITENUTO di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
 - b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
 - c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - d) servizio taxi;
 - e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - f) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
 - h) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
 - j) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
 - k) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
 - m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.

2. Sono individuati quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera i), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno dieci veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi.
3. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società, scomputando, nelle sole ipotesi di unico contratto di servizio o di gestione accentrata del processo di fatturazione, l'eventuale riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altra entità legata da rapporti di controllo o di collegamento.
4. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
5. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2017. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2018, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Articolo 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2018, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. Per tali soggetti, il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.000,00 (euro tremila/00).
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.

4. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero (estero su estero).

Articolo 3

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2018 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2018 e quanto al residuo entro e non oltre il 31 ottobre. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti

terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 4 **Dichiarazione**

1. Il legale rappresentante dei soggetti individuati al precedente articolo 1, con un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), entro il 30 aprile 2018, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia all'Autorità dell'avvenuto versamento.
2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario Generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 15 dicembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi